



SENT. 45/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del popolo italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58942 promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani (C.F. MRNLSN61L07B354U-alessandromariani@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Mechelli in Roma, via Teulada, n. 38/A

contro**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.),**

(C.F. 80078750587), in persona del Direttore Centrale Entrate, dott.

Antonio Pone, e come tale legale rappresentante *pro tempore*, rappr.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino

Sgroi (Cod. Fisc. SGRNNN60D29C351B; P.E.C.:

avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), Carla D'Aloisio (Cod. Fisc.

DLSCRL71H57G482G; P.E.C.:

avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), Emanuele De Rose (Cod.

Fisc. DRSMNL70L12H501W; P.E.C.:

avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ed Ester Sciplino (Cod.

Fisc: SCPSRD66S47E974L; P.E.C.: 2

avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it) e con loro elettivamente

dom.to in Roma, via C. Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Centrale

dell'Istituto medesimo

per la riforma

della sentenza-ordinanza n. 312/2020 del 15 dicembre 2020, resa

dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2024, con

l'assistenza della Segretaria di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani,

la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Franco Ledda, su

delega dell'avv. Mariani per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico,

in dichiarata delega degli avv.ti Sgroi, De Rose e Sciplino per l'INPS .

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, le memorie

autorizzate, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Rilevato in fatto

1.Con la gravata sentenza-ordinanza veniva respinta la domanda

principale proposta con il ricorso depositato in data 17 giugno 2020

dal signor OMISSIS, già in servizio nell'Arma dei Carabinieri,

arruolato in data 27 febbraio 1981, collocato in quiescenza dal 31

luglio 2019 e titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS.

Contestualmente, con riguardo alla domanda in via subordinata,

volta all'applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, veniva

disposta la sospensione del giudizio “sino alla pronuncia delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti, sulle questioni di massima di cui in parte motiva, deferite dal Presidente della Corte con ordinanza n. 12, del 12 ottobre 2020, e dalla Sezione I Centrale con ordinanze nn. 26 e 27, del 14 ottobre 2020”, sul quesito posto relativamente all’interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con l’atto introduttivo del giudizio il signor OMISSIS aveva chiesto:

- il riconoscimento del diritto al riscatto (pari a 1/5) e al computo ai fini pensionistici del periodo di servizio prestato dal 27 febbraio 1981 al 18 settembre 1981, e, conseguentemente (maturando un’anzianità di servizio utile a pensione superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995), del diritto a ricalcolo, liquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico, con applicazione del sistema di calcolo c.d. *retributivo*, dalla data di collocamento in congedo;
- in subordine, l’accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile.

Risultando in possesso di un’anzianità utile a pensione di 17 anni, 11 mesi e 5 giorni alla data del 31 dicembre 1995, il ricorrente dichiarava di essere stato destinatario della liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo pensionistico c.d. “*misto*”.

Riferiva di aver presentato all’INPS, in data 22 novembre 2016,

domanda di riscatto ai fini pensionistici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997, del periodo di servizio dal 27 febbraio 1981 al 18 settembre 1981, prestato quale Allievo Carabiniere, e che detta domanda era stata rigettata dall'Istituto in quanto *“alla data di presentazione della domanda era già maturato il periodo massimo riconoscibile come maggiorazione del servizio (5 anni)”*.

Sottolineava che erano rimasti privi di risposta il ricorso in via amministrativa, inoltrato in data 2 novembre 2019, e la nota di sollecito, inviata via *pec*, in data 12 maggio 2020.

Richiamava l'art. 5 del d.Lgs. n. 165/1997, secondo il quale *“gli aumenti del periodo di servizio ... non possono eccedere complessivamente i cinque anni, e che detti aumenti sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”*; evidenziava che l'art. 7 disponeva, però, che *“gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici”*.

Il ricorrente affermava, in subordine, di aver titolo al riconoscimento del diritto all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità utile di più di 15 e meno di 20 anni di servizio utile. L'INPS aveva applicato, invece, ai fini del calcolo della quota retributiva, la minore aliquota prevista per il personale civile, disciplinata dall'art. 44 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973.

L'INPS si costituiva in giudizio rilevando, per quanto concerne il diritto al riscatto degli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell'indennità di impiego operativo, che tali aumenti di servizio potevano essere concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni. Rappresentava che, con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, l'Istituto previdenziale, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aveva fornito istruzioni applicative della norma in argomento, disponendo che *"...l'operatore della Struttura territoriale competente procederà all'esame e alla definizione della domanda di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime"*.

Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del diritto all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la difesa dell'Istituto contestava, che, nel caso *de quo*, ricorressero i requisiti utili all'applicazione della normativa in oggetto, in quanto il ricorrente era cessato dal servizio con una anzianità complessiva di servizio utile superiore a venti anni.

2. Con la sentenza-ordinanza qui impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna esaminava la domanda proposta in via principale dal ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al riscatto (pari a 1/5) e al computo ai fini

pensionistici del periodo di servizio prestato dal 27 febbraio 1981 al 18 settembre 1981. Rilevava preliminarmente che la questione verteva, chiaramente, sull'interpretazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 *“Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”*.

Il giudice di prime cure dava atto che, dall'esame degli atti di causa, risultava che il signor OMISSIS aveva presentato all'INPS domanda di riscatto ai fini pensionistici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997, del periodo di servizio *de quo* prestato quale Allievo Carabiniere, in data 22 novembre 2016, quando aveva già maturato cinque anni complessivi di supervalutazione.

In particolare, dall'esame del decreto di conferimento della pensione del 3 agosto 2019 emergeva che i periodi di formazione pre-ruolo erano stati considerati dall'INPS rilevanti a fini pensionistici, e che al ricorrente erano stati complessivamente riconosciuti cinque anni di supervalutazione (di cui 2 anni, 3 mesi e 2 giorni per il periodo dal 27 febbraio 1981 al 31 dicembre 1992, 4 mesi e 24 giorni per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, 2 mesi e 12 giorni per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, e 2 anni, 1 mese e 22 giorni per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 2006).

Richiamando l'art. 5, comma 1, citato, che prevede espressamente che dal 1° gennaio 1998 (entrata in vigore del d.lgs.) *“gli aumenti del periodo di servizio ... non possono eccedere complessivamente i cinque anni”* evidenziava che la circostanza che il periodo del quale si

chiede il riscatto per 1/5 sia antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, non può assumere rilevanza nel caso *de quo*, considerato che, dall'esame del prospetto di liquidazione della pensione, emerge che una parte rilevante degli aumenti di servizio riconosciuti al ricorrente concerne, invece, periodi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo. Chiariva, in altri termini, che la scansione temporale del riconoscimento dei vari aumenti di servizio non può, in ogni caso, determinare il riconoscimento di un aumento eccedente i cinque anni. La domanda principale veniva quindi respinta.

Passando all'esame della domanda proposta in via subordinata, avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità in attività di servizio di più di quindici anni e meno di venti anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 11 mesi e 5 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "*misto*" e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di venti anni di servizio utile, il giudice unico delle pensioni disponeva la sospensione del giudizio, in ragione della rimessione della questione di massima alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, deferita ai fini della definizione della questione concernente la corretta applicazione del richiamato art.54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice di primo grado rilevava che "*pur non essendo la pronuncia delle Sezioni Riunite "pregiudiziale" nel senso voluto dall'art. 106*

C.G.C. ai fini della sospensione necessaria del processo, appare maggiormente rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo medesimo (evitando, per tale via, che le parti in causa debbano ricorrere al giudice di appello, in ragione dell'interpretazione che verrà fornita, con funzione nomofilattica, dalle interpellate SS.RR.), disporre la sospensione dell'odierno giudizio sino alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sulle deferite questioni, e fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, oltre i termini previsti dall'art. 106, comma 2 C.G.C., tenuto conto dei tempi presumibilmente occorrenti per la definizione della medesima”;

Veniva quindi scissa la domanda proposta con l'unico ricorso, secondo le seguenti statuizioni:

“-respinge il ricorso principale;

-dispone la sospensione del presente giudizio, sino alla pronuncia delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti, sulle questioni di massima di cui in parte motiva, deferite dal Presidente della Corte con ordinanza n. 12, del 12 ottobre 2020, e dalla Sezione I Centrale con ordinanze nn. 26 e 27, del 14 ottobre 2020. Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 6 maggio 2021”.

3. Ha interposto gravame avverso la sentenza-ordinanza il signor OMISSIS, con atto notificato in data 8 giugno 2021, depositato in data 23 giugno 2021, col patrocinio dell'avv. Alessandro Mariani (unitamente ad altro legale che in pendenza del giudizio risulta cancellato, a domanda, dall'Albo degli avvocati di Roma) deducendo

il seguente unico motivo di gravame: “**Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 165/1997**”.

Evidenzia preliminarmente che la questione sottoposta all’attenzione della sezione d’appello verte sull’applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 165/1997 che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto erroneamente non applicabile alla fattispecie, sull’assunto che i periodi di formazione pre-ruolo sarebbero stati considerati dall’INPS rilevanti a fini pensionistici, con il computo di cinque anni di supervalutazione. Detto assunto sarebbe però del tutto erroneo in quanto non vi sarebbe motivazione che avvalorì la statuizione. Dall’esame del mod. S.M. 5007 (all.1 al ricorso introduttivo) si evincerebbe chiaramente come successivamente alla data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 165/1997 (31 dicembre 1997), il periodo valutato e riconosciuto ai fini pensionistici fosse inferiore (e non “rilevante” e/o superiore) a cinque anni.

Sarebbe evidente come, prima del 31 dicembre 1997, al ricorrente fossero stati riconosciuti, a fini pensionistici, complessivi 3 anni, 3 mesi e 20 giorni mentre successivamente a tale data complessivi soli 1 anno, 8 mesi e 28 giorni, siccome “*periodi successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo*”.

Differentemente da quanto espresso in sentenza non sarebbero quindi stati riconosciuti cinque anni di supervalutazione per il periodo successivo al 31 dicembre 1997, anche perché detti cinque anni attengono a periodi diversi, *ante* e *post* l’entrata in vigore della

normativa invocata. Avrebbe quindi errato il primo giudice nel non aver correttamente interpretato e applicato la normativa invocata, non operando alcuna distinzione tra periodi ante e post 31 dicembre 1997 che costituirebbe la data di discrimine entro la quale la normativa invocata ne consentirebbe il computo anche eccedente i cinque anni. Non sarebbe stata provata dall'INPS la fruizione dell'istituto nel limite di legge del quinquennio. Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali ritenuti rilevanti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

4. Con memoria deposita in data 24 aprile 2024 si è costituito in giudizio l'INPS invocando la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del gravame. Il gravame si appaleserebbe inammissibile per la semplice constatazione che parte ricorrente avrebbe solo in sede di appello dedotto, per la prima volta, *“la mancata prova da parte dell'ente previdenziale della circostanza allegata della fruizione dell'istituto per cui è causa nel limite massimo di legge del quinquennio; e da altro vero sub specie iuris che il limite del quinquennio previsto...potrebbe solo riguardare periodi successivi all'entrata in vigore del decreto delegato”*.

Dall'inammissibilità del primo motivo discenderebbe l'irrilevanza della questione di diritto afferente all'individuazione dei periodi ricadenti nell'ambito di efficacia oggettiva della disposizione dell'art. 5 d.lgs. cit. non essendo *res controversa* quali siano i periodi, nel limite del quinquennio, utilizzati in sede di applicazione della

menzionata disposizione. Invoca, quindi, l'accoglimento delle conclusioni e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza pubblica del 21 maggio 2024 l'avv. Ledda per l'appellante e l'avv. Giannico per l'INPS richiama i rispettivi atti chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

5. Con ordinanza n. 19/2024 questa Sezione ha preliminarmente rilevato che *“nell’ambito del giudizio di primo grado il giudice unico ha pronunciato la sentenza-ordinanza, impugnata, senza definire il giudizio, la cui prosecuzione è stata disposta, con contestuale ordinanza, recante fissazione di udienza a seguito della disposta sospensione”*; considerata la natura non definitiva della sentenza-ordinanza, assunta dal primo giudice, il Collegio ha reputato necessario acquisire dalle parti *“elementi in ordine al corso del giudizio a seguito della disposta sospensione e, in particolare, conferma della sua definizione con sentenza e dell’intervenuto passaggio in giudicato della stessa, invitandole, in ipotesi affermativa, alle relative produzioni e deduzioni in ordine agli effetti, nella presente fase, del giudicato già formatosi sulle situazioni giuridiche e sui rapporti oggetto di causa”*. Ha quindi fissato la nuova udienza per il giorno 19 novembre 2024.

6. Con memoria autorizzata prodotta in data 14 ottobre 2024 il signor OMISSIS ha dato atto che *“la vertenza, con riguardo alla domanda avanzata in via di subordine, è stata poi definita con la sentenza n. 199/2021, depositata in Segreteria in data 10.05.2001 (cfr. alla. 1), non appellata e, pertanto, passata in giudicato in data*

11.05.2022, con la quale sentenza, nel riassumere quanto chiesto con il ricorso introduttivo, si ebbe a dare atto che con la qui impugnata sentenza/ordinanza n. 312 del 2020” era “stato respinto il ricorso principale” e che, a mente della disposta sospensione, la Sezione era pertanto soltanto chiamata “a pronunciarsi sul diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato...talché detta domanda subordinata veniva ad “essere decisa sulla base dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021...”. Il signor OMISSIS ha depositato la sentenza della Corte dei conti per la regione Sardegna n. 199/2021 ove, in accoglimento parziale della domanda, proposta in via subordinata, è stato dichiarato, in via definitiva, “il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell’aliquota di rendimento del 2,44%...”.

7. Con note autorizzate in data 14 ottobre 2024 l’INPS ha osservato che *“l’avvenuta decisione da parte del giudice di prime cure sulla domanda subordinata proposta dal ricorrente – decisione che come asserito dallo stesso sarebbe passata in giudicato - comporta la sopravvenuta carenza d’interesse in capo al medesimo con riguardo alla domanda principale rigettata dal giudice di prime cure, avente ad oggetto l’accoglimento della domanda di riscatto”.*

Infatti, prosegue l’Istituto previdenziale, *“una volta che è stato definitivamente accertato il diritto al ricalcolo del trattamento*

pensionistico in essere, secondo la domanda dispiegata dallo stesso ricorrente, e senza che questi abbia posto in essere un comportamento processuale che avesse quale obiettivo quello di non cristallizzare la decisione sulla domanda subordinata, sino a quando non sarebbe stata decisa la domanda principale da parte di codesta Corte, non si vede come possa ora predicarsi un persistente interesse alla decisione dell'odierna questione giuridica che non potrebbe utilmente contrastare il decisum sulla domanda subordinata". Ha quindi chiesto che il rigetto del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in capo all'appellante, ferme le conclusioni rese nella memoria difensiva datata 23 aprile 2024.

8. Con ulteriori note in data 7 novembre 2024 la difesa del signor OMISSIS ha replicato alla memoria autorizzata dell'INPS, rilevando che le domande di cui al ricorso introduttivo erano del tutto distinte ed attenevano a materie e questioni giuridiche diverse, talché il giudicato formatosi sull'una in alcun modo potrebbe incidere od avere attinenza sulla pronuncia sull'altra, *"venendo il giudicato medesimo, per successioni temporis, superato dalla pronuncia successiva che si è chiesta presentando l'odierno appello"*. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento dell'appello proposto.

All'udienza pubblica in data 19 novembre 2024 l'avv. Ledda, per l'appellante, si è riportato all'atto di appello chiedendone l'accoglimento. L'avv. Giannico, per l'INPS, ha richiamato le memorie difensive, ribadendo le rassegnate conclusioni.

Il Collegio, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in

decisione.

Rilevato in

DIRITTO

Come evidenziato nella narrativa in fatto il Collegio rileva che, con l'atto introduttivo del giudizio, il signor OMISSIS aveva adito la Sezione territoriale per la regione Sardegna di questa Corte proponendo due domande alternative e tra loro incompatibili. In via principale, il OMISSIS invocava il riconoscimento del diritto al riscatto (pari a 1/5) e al computo ai fini pensionistici del periodo di servizio prestato dal 27 febbraio 1981 al 18 settembre 1981, e, conseguentemente (reputando di aver maturato un'anzianità di servizio utile a pensione superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995), del diritto a ricalcolo, liquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico, con applicazione del sistema di calcolo c.d. retributivo, dalla data di collocamento in congedo.

In via subordinata, nell'ipotesi di mancato riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico calcolato secondo il metodo retributivo, chiedeva, l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, a ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile.

Con la sentenza-ordinanza n. 312/2020, qui impugnata, la Sezione giurisdizionale per la Sardegna respingeva la domanda principale e,

senza definire il giudizio, disponeva, con contestuale ordinanza, la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda subordinata, con fissazione di udienza a seguito della disposta sospensione *“sino alla pronuncia delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti, sulle questioni di massima di cui in parte motiva, deferite dal Presidente della Corte con ordinanza n. 12, del 12 ottobre 2020, e dalla Sezione I Centrale con ordinanze nn. 26 e 27, del 14 ottobre 2020”*, sul quesito posto relativamente all’interpretazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Avverso tale sentenza-ordinanza non definitiva il OMISSIS proponeva il gravame di cui si discute in questa sede.

Peraltro, nelle more, come emerso all’esito delle acquisizioni istruttorie disposte con ordinanza n. 19/2024 di questa Sezione, il giudizio di primo grado proseguiva e veniva definito dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna che, con sentenza n. 199 del 10 maggio 2021, in accoglimento parziale della domanda proposta in via subordinata, dichiarava, in via definitiva, *“il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell’aliquota di rendimento del 2,44%....”*.

Come dichiarato dallo stesso OMISSIS la sentenza n. 199/2021 non veniva impugnata e passava in giudicato.

Alla luce della pacifica ricostruzione dello svolgimento dei fatti di causa, rileva il Collegio che l’avvenuta decisione da parte del giudice di prime cure sulla domanda subordinata, non impugnata dal

OMISSIS e passata in giudicato, determina la sopravvenuta carenza d'interesse, in capo al medesimo, con riguardo alla domanda principale – incompatibile con quella alternativa subordinata – rigettata dal giudice di prime cure, avente ad oggetto l'accoglimento della alternativa domanda di riscatto.

Il giudice di legittimità ha, a più riprese, affermato che, *“quando la parte propone, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito accolga la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, potendo soltanto in tal modo ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 36572 del 14/12/2022; Cass., Sez. 2, sentenza n. 13602 del 30/05/2013; Cass., Sez. 3 sentenza n. 8674 del 4/4/2017).”* (Cass., Sez. I n. 23324/2024).

E' stato ulteriormente precisato che *“Qualora l'impugnazione coinvolga soltanto la statuizione di rigetto della domanda principale, il difetto di impugnazione sia pure condizionata della statuizione che ha accolto la domanda subordinata comporta l'intangibilità dell'accertamento in fatto effettuato con quest'ultima statuizione (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 13602 del 30/5/2013) ”* (Cass., Sez. I, sent. n. 23324/2024).

In altre parole, la parte attrice, *“per evitare la formazione del giudicato su tale accertamento, ha l'onere di impugnare entrambe le statuizioni, condizionando l'impugnazione sulla domanda accolta al rigetto dell'impugnazione su quella respinta, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata incompatibile (Cass. 9631/2003; Cass. 811/1981). Vero è che tale impugnazione viene ad investire un capo di pronuncia rispetto al quale la parte non è soccombente, ma ciò si spiega per il fatto che solo in tal modo viene mantenuto in sede di impugnazione il rapporto di subordinazione tra le domande incompatibili prospettato dall'attore (cui corrisponde una precisa graduazione degli interessi avuti di mira con l'introduzione del giudizio), rispetto al quale quadro complessivo di coordinamento delle due domande la ricorrente è rimasta soccombente; (Cass.13602/2013; Cass. 8674/2017) (Cass. Sez.II ord. n. 4013/2023).*

L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni sopra esposte.

Le spese di giudizio vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3
c.g.c..

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione,
dichiara l'inammissibilità del gravame.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19
novembre 2024.

Il giudice estensore	Il Presidente
(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)
F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 4 MARZO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della

